

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 settembre 2012 ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10 COMMI 1 E 3, 12, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 1.2.2007 - NOTA N. 5677/982PF09-10/SP/BLP DEL 14.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)**

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Carpeggiani Bruno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GASBARRONI ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell'8.6.2012)**

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Gasbarroni Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €30.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell'8.6.2012)**

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Giacomelli Federico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELLA CALCIATRICE RANCATI ERIKA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOC. A.S.D. ATLETICO MILANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 31.8.2012)**

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Rancati Erika. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----  
**Publicato in Roma il 19 settembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete